

Delibera n. 42/2007/par - Parere sulla riscossione dei diritti di segreteria nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato

Deliberazione n.42 /2007/parere n. 10

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario Laura Villani.

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) ;

visto il parere espresso dall'Ufficio di Coordinamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

vista l'ordinanza presidenziale n. 20 del 24 settembre 2007, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, referendario Maria Teresa D'Urso;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l'ammissibilità di applicare la normativa prevista per i diritti di segreteria di cui all'articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604 (così come modificato dall'articolo 30 della legge 15 novembre 1973 n. 734 e dall' articolo 27 del Decreto Legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131), nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata (ad esempio le concessioni cimiteriali) direttamente dal dirigente preposto al servizio, in base a quanto stabilito dall'articolo 107, comma 3, lettera c del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una

disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

A tal proposito è prevalso l'orientamento di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali), mentre si è ritenuto che l'inesistenza del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, visto che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Nell'ipotesi in esame, non risultando ancora costituito il Consiglio delle Autonomie, pur essendo, lo stesso, stato previsto dall'articolo 23 dello Statuto della Regione Emilia Romagna, la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie, nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004, hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

La stessa Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta *"alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.*

Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero

che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico".

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta, pertanto, essere ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Venendo all'esame del merito, appare opportuno premettere che il Testo Unico sulle Autonomie Locali (TUEL) ha espressamente previsto all'articolo 97, comma 4, lett. c, che il Segretario comunale possa *"rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente"*, così ampliandone la capacità rogatoria rispetto alla precedente disciplina.

Sugli atti rogati e per le autenticazioni sono dovuti i diritti di segreteria, (art. 21 d.p.r. n.465/97) nella misura definita in base alla legge (articolo 40 l. 8 giugno 1962 n. 604, e successive modifiche ed integrazioni).

Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura del 10% all'Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari comunali (AGES) e nella misura del 90% al Comune; sulla quota spettante al Comune, il 75% è attribuito al Segretario comunale, fino al limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento.

Indiscussa è la natura tributaria dei diritti di segreteria di cui trattasi, che costituiscono tasse dovute per la fruizione di un servizio comunale da parte dell'utente a fronte di un'attività di assistenza svolta dall'Ente.

Deve, a tal proposito, evidenziarsi il peculiare ruolo rivestito dal Segretario comunale, che interviene in atto in qualità di ufficiale rogante, assumendo, quindi, un ruolo di neutralità a tutela della pubblica fede rispetto alle parti contraenti, tra le quali deve essere compreso necessariamente l'Ente.

Orbene, a parere della Sezione, l'esigibilità dei diritti di segreteria di cui trattasi da parte dell'Ente è strettamente connessa all'intervento in atto della figura del Segretario comunale, condividendosi, con riguardo al requisito soggettivo, quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 892 del 15 maggio 1987.

La differente formulazione normativa tra l'articolo 97, 3 comma, lett. C, e l'articolo 107, 3 comma, lett. C del TUEL trova, in altri termini, giustificazione nella storica "funzione notarile" affidata al Segretario comunale, cui l'ordinamento attribuisce, in deroga all'esclusiva competenza del

notaio (legge 16 febbraio 1913 n. 89; articolo 2699 c.c.), il potere di rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed il potere di autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente e, nel contempo, evidenzia come la "stipulazione dei contratti", di cui all'articolo 107 da ultimo citato, venga intesa dal legislatore quale attività di gestione ed attribuzione al ruolo della dirigenza di "compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti gli atti di indirizzo".

Per quanto sopra detto, può conclusivamente ritenersi che nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata (ad esempio concessione cimiteriale) direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato i diritti di segreteria non debbano essere applicati.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) ed alla conferenza Regioni – Autonomie Locali dell' Emilia Romagna.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 2 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Maria Teresa D'Urso)

Depositata in segreteria il 2 ottobre 2007

Il Direttore di segreteria

(f.to Rossella Broccoli)